

SICUREZZA ALIMENTARE I vincoli normativi per la filiera dei concimi organici e Foa

di **Alessandro Maresca**

Gli animali non devono «mangiare» i fertilizzanti

Negli allevamenti va evitato l'uso accidentale o fraudolento come mangime dei concimi di origine animale

In tema di sicurezza alimentare - specie dopo l'arrivo della Bse - regolamenti specifici ribadiscono il divieto di nutrire le specie allevate utilizzando farine animali, in particolare quando si tratta di animali della stessa specie (cannibalismo). Un potenziale pericolo del mancato rispetto di questo vincolo può derivare dall'uso accidentale, ma anche fraudolento, di concimi a base organica (organici e/o organo-minerali) o ammendanti agricoli che contengono queste farine. Le sanzioni (dlgs 186/2012) sono elevate e vanno da 10mila a 70mila euro, oltre tutto in questo caso si configurerebbe anche una frode fiscale se si considera che per i fertilizzanti l'iva è del 4% mentre per i mangimi è del 10%.

Devono quindi essere attuate tutte le possibili iniziative onde evitare che questo possa accadere. Alla base di tutto ciò è fonamen-



Zoccoli bovini destinati alla produzione di concime organico.

tale un'adeguata azione di formazione degli addetti ai controlli ufficiali ma anche un confronto costruttivo fra tutti gli attori della filiera commerciale e agro-zootecnica. Al riguardo è stato recentemente organizzato dalla Dg

Sanità della Regione Emilia-Romagna una giornata per fare il punto della situazione dal titolo "Controlli ufficiali nei fertilizzanti organici/ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale e buone pratiche agricole". Secondo quanto riportato dalle linee guida 2013 della Conferenza Stato-Regioni, i fertilizzanti organici e gli ammendanti (Foa) devono essere immessi sul mercato e distribuiti esclusivamente da commercianti registrati. Inoltre, quando conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento, queste devono essere inserite uno specifico elenco con modalità individuate dalle singole Regioni. Nello specifico le aziende agricole e allo stesso tempo zootecniche devono sottostare a una serie di adempimenti (*vedi riquadro*).

Esiste tutta una serie di leggi, note e circolari con obblighi ed esenzioni che non rende la materia molto chiara, e che lascia spazi per interpretazioni soggettive. In ogni caso non si hanno segnalazioni in Italia di "deviazioni" di concimi verso l'utilizzo come mangimi, come invece è avvenuto in altri Paesi europei. Una volta tanto, quindi, il nostro paese può essere considerato virtuoso anche se desta qualche perplessità l'enorme volume di esportazioni di Foa verso il Sud-est asiatico. «In Italia i provvedimenti dello Stato in materia sono molto più stringenti di quanto necessario - dice **Mariano Alessio Verni**, vicepresidente dell'Associazione Italiana Fertilizzanti, uno dei relatori -; basterebbero infatti poche e chiare regole di composizione ed etichettatura per facilitare il compito di controllori e controllati». In effetti si è avuta talvolta la sensazione di «correre dietro a qualcosa che non c'è», quando invece è sufficiente essere in regola con pochi parametri di sicurezza per evitare pesanti adempimenti burocratici, oltretutto dispendiosi e limitanti per l'operatività di tutta la filiera. ■

Cosa deve fare l'agricoltore-allevatore

Gli agricoltori che utilizzano i Foa devono fare in modo che gli animali allevati non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati tali fertilizzanti prima di 21 giorni dall'ultima distribuzione. Trascorso questo periodo il pascolo può essere effettuato e la coltura, usata come foraggio, può essere falciata a meno che

l'autorità competente sul territorio ravvisi la possibilità di rischi per la salute. Se non si ottempera a questi obblighi, la sanzione va da 6mila a 45mila euro. Se ritenuto opportuno può essere stabilito un periodo più lungo dei 21 giorni standard. Ma non è finita qui. Il responsabile delle superfici su cui vengono distribuiti

i Foa e che sono accessibili agli animali deve tenere per almeno due anni registri che riportino la quantità di prodotti utilizzati, le date e le località di applicazione nonché le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti prodotti destinati all'alimentazione animale.